

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Tra

DOLOMITI ENERGIA SPA

di seguito denominata "DOLOMITI ENERGIA" con sede in Trento, via Fersina, n. 23, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese n.01812630224, nella persona dell'ing. Romano Stefani, in qualità di Direttore Commerciale;

e

ASSOCIAZIONE CO-ENERGIA

di seguito denominata "CO-ENERGIA", C.F. 94625950152, con sede presso Sergio Venezia, Via Pertini, 1, Villasanta, in persona di Davide Biolghini in qualità di Presidente.

CO-ENERGIA e DOLOMITI ENERGIA sono in prosieguo anche identificate singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

Premesso che:

- i. DOLOMITI ENERGIA, leader nella produzione, nella vendita di energia elettrica e gas naturale, è ad oggi uno dei maggiori produttori nazionali di energia rinnovabile da fonte idroelettrica che ha dimostrato di saper raccogliere e vincere la sfida sul campo investendo nel fornire servizi e prodotti sempre più competitivi ai propri clienti;
- ii. DOLOMITI ENERGIA, operatore primario del mercato libero, si occupa di fornitura a prezzi competitivi di Energia Elettrica Rinnovabile, Gas Naturale, Servizi di compensazione di CO2 e Servizi di eco-comunicazione ed eco-marketing sull'intero territorio nazionale;
- iii. DOLOMITI ENERGIA svolge una funzione cardine fra produttore e cliente finale nell'ottica di instaurare relazioni di lungo periodo con reciproca soddisfazione e guidate da principi di affidabilità, tracciabilità, serietà, professionalità e competenza.
- iv. DOLOMITI ENERGIA è una società del Gruppo Dolomiti Energia, controllato da soggetti pubblici della Provincia di Trento, che opera nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati su tutto il territorio nazionale.
- v. DOLOMITI ENERGIA dispone di energia prodotta da fonte rinnovabile (alla data odierna, esclusivamente idroelettrico e fotovoltaico), prodotta e fornita da società del gruppo Dolomiti Energia o da altre società partecipate, con impianti ubicati nel territorio della Provincia di Trento.
- vi. Le offerte che prevedono la fornitura "100% Energia Pulita" sono comprovate da certificazioni G.O. (Certificazione di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile, ex DM 31/7/2009, di cui alla Del. A.E.E.G. 104/11)
- vii. DOLOMITI ENERGIA intrattiene già da alcuni anni rapporti di collaborazione con soggetti del mondo cooperativistico del nord Italia operanti nel settore della vendita e commercializzazione di energia elettrica ai propri soci.

- viii. DOLOMITI ENERGIA è interessata a nuove opportunità di vendita di energia elettrica e di fornitura di ulteriori servizi nel mercato costituito da clienti finali residenziali anche attraverso accordi di collaborazione con soggetti del mondo cooperativistico e associazionistico dell'Economia Solidale che operano in settori analoghi ed affini a quello dell'energia, con particolare riferimento alle energie rinnovabili a basso impatto ambientale.
- ix. DOLOMITI ENERGIA, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso degli anni attraverso accordi di collaborazione con altre cooperative elettriche del nord Italia, si rende disponibile a sottoscrivere questo accordo con CO-ENERGIA sulla base delle esigenze ed aspettative dell'Associazione.
- x. "CO-ENERGIA – PROGETTI COLLETTIVI DI ECONOMIA SOLIDALE" è un'Associazione culturale di secondo livello, senza fine di lucro, nata nel 2010, che si pone come finalità istituzionali "L'attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale, a partire dal Progetto "CO-ENERGIA: consumare e produrre insieme energia da fonti rinnovabili", a valere in ambito territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la mutualità e la solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori che si riferiscono ai principi dell'economia solidale esplicitati nel Documento Base dei GAS (1999) e nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (2003-2007)" (dallo Statuto).
- xi. CO-ENERGIA, oltre a quanto sopra riportato, ha nel medio periodo anche l'obiettivo di promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo scopo di ridurre la dipendenza energetica dei territori dall'energia prodotta attraverso l'uso di combustibili fossili, da rifiuti (CDR) o di origine nucleare.
- xii. Nel quadro legislativo in divenire, a livello europeo ed italiano, CO-ENERGIA intende favorire in particolare la produzione diffusa, decentrata e collettiva di energia da fonti rinnovabili, supportando la nascita di COMUNITA' ENERGETICHE e COOPERATIVE ENERGETICHE, che rendano possibile la produzione ottimizzata e condivisa di energia elettrica e termica nel contesto di microreti locali
- xiii. CO-ENERGIA ha attivato dal 01/01/2012 un accordo commerciale con Trenta spa, società commerciale del Gruppo, che ha assunto dal 01/04/2016 la nuova denominazione di Dolomiti Energia Spa.
- xiv. CO-ENERGIA intende sottoscrivere un accordo commerciale con DOLOMITI ENERGIA per avvalersi del servizio di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili "100% Energia Pulita".
- xv. CO-ENERGIA e DOLOMITI ENERGIA concordano sulla opportunità di proseguire nella collaborazione commerciale in funzione della quale CO-ENERGIA continuerà ad avvalersi del servizio di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabile "100% Energia Pulita" di Dolomiti Energia.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo quadro ha come oggetto la creazione tra i firmatari, di una sinergia finalizzata all'erogazione di servizi volti al controllo e all'ottimizzazione dei costi energetici, allo sviluppo e alla promozione di servizi in ambito energetico ambientale e all'approvvigionamento di utilities a prezzi competitivi sul mercato libero, rivolta alle utenze dei clienti pervenuti tramite CO-ENERGIA. Per l'associazione CO-energia quest'Accordo ha un alto valore culturale perché finalizzato a sensibilizzare i suoi soci ed i cittadini tutti, a maturare una coscienza critica nella scelta del fornitore elettrico, a fare una scelta attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, a promuovere progetti di autonomia energetica con la partecipazione popolare, infine a promuovere la partecipazione attiva alla vita associativa, in particolare sull'elaborazione dei criteri di Economia Solidale attraverso i quali destinare il Fondo di Solidarietà e Futuro.

ART. 2 – FINALITA'

La sottoscrizione individuale dei prodotti e delle offerte commerciali di DOLOMITI ENERGIA garantirà ad ogni aderente alla convenzione CO-ENERGIA:

1. La fornitura di energia elettrica "100% Energia Pulita" riservata alle utenze residenziali e alle utenze altri usi aderenti alla convenzione CO-ENERGIA;
2. La gestione delle pratiche burocratiche e amministrative attinenti alle forniture energetiche oggetto dell'Accordo e necessaria alla gestione delle attività di switch;
3. Le Condizioni Tecnico Economiche che DOLOMITI ENERGIA applicherà agli aderenti, che saranno quelle previste dalla "Convenzione CO-ENERGIA" e definite nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.
4. Una tariffa energia cui sarà applicata, a carico dei clienti, una maggiorazione pari a 0,0015 €/kWh, che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà e Futuro del Progetto CO-ENERGIA. Medesima quota di 0,0015 €/kWh verrà versata sullo stesso Fondo da parte di DOLOMITI ENERGIA.
5. La somma raccolta nel Fondo di Solidarietà e Futuro sarà liquidata a cadenza annuale da parte di DOLOMITI ENERGIA a CO-ENERGIA, nel rispetto delle regole previste dalla fiscalità. Entrambe le quote si applicano sia sui clienti futuri sia su quelli già in convenzione CO-ENERGIA dalla data del 01/01/2012.
6. Il servizio di fornitura ai clienti di CO-ENERGIA è garantito su tutto il territorio nazionale.

ART. 3 – OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

3.1) DOLOMITI ENERGIA si impegna a fornire agli aderenti alla convenzione CO-ENERGIA, le seguenti condizioni e servizi, oggetto del presente Accordo:

- i. Fornitura di energia elettrica certificata "100% Energia Pulita" che deriva per la totalità dalla quota di mix definito "fonti rinnovabili" (alla data odierna, esclusivamente idroelettrico e fotovoltaico). In particolare DOLOMITI ENERGIA riserverà, per gli aderenti alla convenzione, la fornitura di energia verde prodotta dall'impianto di Chizzola, Comune di Ala.
- ii. Comunicazioni annuali in bolletta relative al positivo impatto ambientale in termini di risparmio di CO2 immessa in atmosfera derivante dall'adesione all'offerta green oggetto della convenzione e smart reporting dei consumi già sperimentato nel 2019/2020.
- iii. DOLOMITI ENERGIA, in ottemperanza al decreto ministeriale del 31 luglio 2009 e alla delibera dell'AEEG 104/11, dichiara che le offerte che prevedono la fornitura "100% Energia Pulita" sono comprovate da certificazioni GO (Certificazione di Garanzia di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile).
- iv. DOLOMITI ENERGIA si impegna a valutare altri tipi di offerte commerciali con CO-ENERGIA, limitate a piccoli gruppi di utenti (con un numero minimo di 500 potenziali utenti), proposti da CO-ENERGIA e orientati per esempio a tariffa "eco" per clienti domestici energivori in possesso di impianti fotovoltaici e impianti di climatizzazione che utilizzano esclusivamente pompe di calore elettriche.
- v. Fornitura e realizzazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici anche in collaborazione con altre società del Gruppo Dolomiti Energia con possibilità di pagamenti dilazionati e/o altri strumenti finanziari (Esco)



- vi. Messa a disposizione di tutti gli aderenti di un call center, numero verde e portale web (per i soli clienti registrati al servizio) dove, attraverso personale qualificato, tutti i soci e gli aderenti potranno ricevere informazioni relativamente alle proprie utenze e ai servizi erogati da DOLOMITI ENERGIA.
- vii. Assicurare la disponibilità di tutte le risorse umane necessarie per il puntuale svolgimento delle attività di propria competenza, attraverso un rapporto rispettoso della dignità della persona.
- viii. Sottoporre all'approvazione preliminare di CO-ENERGIA tutto l'eventuale materiale di comunicazione e marketing divulgato agli Associati e/o realizzato ad hoc per supportare l'Accordo. CO-ENERGIA si limiterà a valutare che il materiale non contenga informazioni diverse da quanto oggetto del presente Accordo e/o in contrasto con i principi etici ai quali gli Associati fanno riferimento.
- ix. Garantire una continua e fattiva collaborazione sia nelle fasi di organizzazione, sia nelle fasi di comunicazione della collaborazione per favorire la diffusione presso gli Associati della conoscenza del presente Accordo.
- x. Comunicare tempestivamente a CO-ENERGIA qualsiasi informazione in merito ai prodotti oggetto del presente Accordo e a qualsiasi variazione dovesse intervenire sulle condizioni economiche e normative di erogazione del servizio.
- xi. DOLOMITI ENERGIA potrà proporre agli aderenti alla convenzione CO-ENERGIA anche la fornitura di GAS naturale, con offerte analoghe a quelle proposte alla propria clientela del mercato libero. I prezzi proposti saranno determinati con riferimento alla normativa vigente in materia. Sui contratti di fornitura di GAS naturale DOLOMITI ENERGIA non verserà alcuna quota a favore di CO-ENERGIA. In via transitoria, per i clienti Dolomiti aderenti alla convenzione CO-ENERGIA, DOLOMITI ENERGIA renderà possibile il trasferimento sull'offerta SINERGIKA GAS, che attua uno stanziamento di solidarietà in favore di realtà sociali dei diversi territori e risulta di grande interesse per molti aderenti alla convenzione CO-E. I nuovi aderenti alla convenzione potranno scegliere anche la fornitura di GAS Naturale dell'offerta SINERGIKA GAS, che prevede la compensazione delle emissioni di CO2, scegliendo la destinazione del fund raising tra i progetti proposti sul sito di DOLOMITI. La destinazione del fund-raising di SINERGIKA rimane comunque cosa distinta da Fondo di Solidarietà e Futuro di cui all'art. 2, punto 4 del presente accordo.
- xii. La fatturazione dei consumi da parte di DOLOMITI ENERGIA agli aderenti alla "Convenzione CO-ENERGIA" sarà mensile/bimestrale a seconda della tipologia di utenza, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni dell'A.E.E.G. in materia di fatturazione. L'invio delle bollette sarà effettuato via posta o via posta elettronica, in relazione alla proposta economica scelta dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto.
- xiii. A garanzia del pagamento delle fatture emesse dal fornitore è richiesto ad ogni cliente di avvalersi della domiciliazione bancaria o della domiciliazione postale tramite SEPA come forma di pagamento.
- xiv. A cadenza annuale, entro il mese di febbraio, DOLOMITI ENERGIA provvederà ad inoltrare a CO-ENERGIA l'elenco dei clienti convenzionati con relativi nominativi, provincia di appartenenza e indirizzi e-mail ed i dati dei relativi consumi di energia elettrica.
- xv. DOLOMITI ENERGIA si impegna a fornire a CO-ENERGIA un canale preferenziale e riservato, orientato all'assistenza cliente, alla risoluzione delle pratiche, alla riduzione dei tempi di attesa. CO-ENERGIA fornirà a DOLOMITI ENERGIA un elenco di "facilitatori", rappresentanti di gruppi e territori connessi a CO-ENERGIA, che potranno usufruire del suddetto riferimento attraverso l'indirizzo email dedicato convenzioni@dolomitienergia.it.



- 3.2) CO-ENERGIA si impegna a promuovere e divulgare i seguenti servizi:
- i. Promozione della presente convenzione attraverso incontri pubblici, sportelli informativi, brochure e strumenti web (sito www.co-energia.org, mailing list, etc...)
 - ii. Sensibilizzazione finalizzata all'adesione e alla sottoscrizione dei servizi e fornitura di utilities da realizzarsi anche mediante specifiche attività di mailing redatta in collaborazione con lo staff di DOLOMITI ENERGIA. Le attività di mailing e tutte le iniziative simili dovranno preventivamente essere concordate con DOLOMITI ENERGIA ed evidenzieranno, oltre al logo di CO-ENERGIA anche quello di DOLOMITI ENERGIA. CO-ENERGIA potrà in ogni caso dare informazioni associative proprie (es. attraverso newsletter) ai clienti convenzionati, anche su attività diverse da quelle regolate dal presente Accordo ma che non violano l'Accordo stesso; in questo caso sarà cura da parte di CO-ENERGIA di avvertire il cliente convenzionato chiedendogli il permesso di utilizzo del suo indirizzo email. In tal caso, CO-ENERGIA dovrà necessariamente chiedere il permesso direttamente al cliente del trattamento dei suoi dati personali con finalità diverse da quelle regolate dal presente Accordo.
 - iii. Comunicazione e promozione presso i suoi soci dell'esistenza e del contenuto del presente Accordo attraverso i propri canali.
 - iv. CO-ENERGIA si impegna inoltre a sottoporre all'approvazione preliminare di DOLOMITI ENERGIA tutto l'eventuale materiale di comunicazione e marketing divulgato ai suoi soci e/o realizzato ad hoc per supportare l'Accordo.
- 3.3) Le parti congiuntamente si impegnano a:
- i. In relazione alle direttive comunitarie relative alla costituzione di "Comunità Energetiche e di Autoconsumo Collettivo", alla sua entrata in vigore definitiva, le parti si impegnano a valutare possibili collaborazioni e sinergie, con lo scopo di favorire la produzione diffusa, decentrata e condivisa di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche con accordi operativi che integrano il presente accordo.
 - ii. CO-ENERGIA e DOLOMITI ENERGIA si impegnano congiuntamente a valutare l'opportunità di realizzare ulteriori e differenti iniziative di comunicazione nei confronti degli aderenti alla convenzione CO-ENERGIA, con l'obiettivo di valorizzare i contenuti generali e i benefici dell'Accordo. DOLOMITI ENERGIA si rende pertanto disponibile a valutare e ad integrare il materiale informativo mirato sviluppato da CO-ENERGIA quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, leaflet, lettere di presentazione, presenza internet sul sito dell'Associazione, etc.
 - iii. DOLOMITI ENERGIA e CO-ENERGIA costituiranno al loro interno due rispettivi nuclei tecnici che potranno concordare forme di comunicazione e confronto (incontri, posta elettronica, audio conference, sito ftp di scambio file ecc.), ricorrente o al bisogno, attorno a temi di comune interesse riguardanti la presente convenzione, il funzionamento del mercato elettrico, l'utilizzo del Fondo di Solidarietà e Futuro (FSF) o altri progetti di collaborazione. In particolare DOLOMITI ENERGIA si impegna ad informare tempestivamente CO-ENERGIA riguardo cambiamenti nel suo assetto societario e proprietario. Come esempio di collaborazione attiva sul tema della responsabilità sociale d'impresa, DOLOMITI ENERGIA potrà avanzare proposte e progetti sull'utilizzo del FSF, oppure partecipare a Bandi emanati da CO-energia e finanziati dal FSF. I rispettivi nuclei tecnici nomineranno un proprio referente che potrà mantenere un contatto diretto con il referente dell'altro soggetto titolare della presente convenzione. Le informazioni condivise tra i due nuclei tecnici potranno, in talune occasioni, su specifica richiesta di DOLOMITI ENERGIA ed in accordo con CO-ENERGIA, rimanere riservate e non divulgabili in ottica di "non-disclosure agreement".
 - iv. Le parti si impegnano a continuare il confronto con le modalità già esperite in precedenza, con uno stile di trasparenza, apertura e fiducia reciproca.



ART. 4 – DURATA

Il presente Accordo quadro è valido dal 1/7/2021 fino al 31/12/2022. Sarà facoltà delle Parti procedere al rinnovo dell'accordo alle medesime condizioni previste per la fornitura in corso di esecuzione a quella data. Il rinnovo tal quale del presente accordo, potrà avvenire anche per tacito consenso, fino a che una delle parti non proporrà una sua ridefinizione o modifica.

Resta inteso che anche in caso di disdetta e/o mancato rinnovo della presente convenzione, DOLOMITI ENERGIA proseguirà nella continuazione della fornitura ai clienti che avranno individualmente sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica fino al ricevimento della disdetta degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sarà facoltà di CO-ENERGIA di recedere dal presente Accordo, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r., o PEC, con preavviso di mesi 3 (tre) qualora DOLOMITI ENERGIA si orientasse a procedere a modifiche delle condizioni economiche o della tipologia dei servizi non concordate tra le parti, a non disporre più, sul territorio nazionale, di un mix energetico di vendita 100% da fonti rinnovabili, oppure qualora il Gruppo Dolomiti Energia o relative società controllate si orientassero ad assumere forme di produzione di energia che prevedano l'incenerimento dei rifiuti o l'utilizzo di impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli o tramite l'utilizzo di biomasse appositamente coltivate; nel caso si verificasse una di queste situazioni, DOLOMITI ENERGIA si impegna ad informare tempestivamente CO-ENERGIA, la quale si riserva di recedere dal presente Accordo.

ART. 5 – MODIFICHE

DOLOMITI ENERGIA in ogni caso resta libera di modificare la natura dei prezzi e la tipologia dei propri servizi nel rispetto delle leggi vigenti, previa contestuale comunicazione a CO-ENERGIA.

ART. 6 – REGOLA GENERALE PER L'ASSOCIAZIONE DEL NOME E DEL MARCHIO


Denominazione, logo, marchio e/o simboli di DOLOMITI ENERGIA e di CO-ENERGIA dovranno essere riprodotti con i colori originali e le modalità per l'uso del logo, marchio o simbolo devono essere preventivamente concordate tra le parti.

I diritti di utilizzazione e riproduzione del nome, dei segni distintivi letterali e grafici di DOLOMITI ENERGIA sono concessi al PARTNER esclusivamente per la finalità di dare esecuzione al presente accordo, negli stretti limiti in esso indicati e secondo le istruzioni operative che DOLOMITI ENERGIA si riserva di impartire periodicamente. Ogni ulteriore utilizzazione di tali beni e diritti da parte del PARTNER, come pure la messa a disposizione di terzi di supporti e materiali, relativi a nomi e segni distintivi non connessa all'esecuzione del presente contratto è tassativamente vietata, salvo specifica autorizzazione fornita per iscritto da DOLOMITI ENERGIA.

Il PARTNER si impegna quindi a interrompere l'uso della denominazione, del marchio e di ogni segno distintivo della DOLOMITI ENERGIA dietro semplice richiesta scritta.

ART. 7 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano all'osservanza dei generali principi di correttezza, riservatezza a tutela dell'interesse reciproco nonché al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.



ART. 8 - RESPONSABILITÀ DI DOLOMITI ENERGIA

Per quanto riguarda possibili danni cagionati a terzi dal PARTNER nel corso dell'espletamento degli obblighi e attività di cui all'art. 1 che precede, deve escludersi ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di DOLOMITI ENERGIA, anche nel caso in cui i danni si siano verificati per l'utilizzo di beni o materiali forniti da DOLOMITI ENERGIA.

ART. 9 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'operazione in comune, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

DOLOMITI ENERGIA ha adottato un proprio modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e un Codice di Comportamento visionabili sul sito internet di DOLOMITI ENERGIA.

Il PARTNER si impegna a prenderne visione e ad operare nel rispetto dei principi e dei valori ivi indicati in particolare con riferimento al Codice di Comportamento

L'inosservanza da parte del PARTNER di una qualsiasi delle previsioni di cui sopra comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà DOLOMITI ENERGIA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Gruppo Dolomiti Energia S.p.A. quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

ART.10 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Ciascuna parte è tenuta ad un obbligo di confidenzialità relativamente a tutte le informazioni segrete e confidenziali di natura tecnica, commerciale, anche relative all'altra parte contraente, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Accordo.

Con riferimento al presente Accordo e per la corretta esecuzione dello stesso, entrambe le parti, possono trattare anche i dati, ad essa pertinenti, delle singole intestazioni, per tutto il tempo necessario alla gestione degli obblighi derivanti dall'Accordo. Il trattamento, sia in forma cartacea che informatica e telematica, potrà avvenire anche mediante strutture ed enti esterni, ma sempre esclusivamente per le finalità indicate.

In ossequio al presente Accordo, CO-ENERGIA si impegna, in vigenza di Accordo, a non stipulare accordi simili con aziende operanti nel medesimo settore commerciale di DOLOMITI ENERGIA o in settori analoghi a quelli attinenti i servizi forniti dal GRUPPO DOLOMITI ENERGIA e comunque relativi al mercato delle utility in genere. L'unica eccezione consentita riguarda la società "ÈNOSTRA" attuale partner di CO-ENERGIA.

DOLOMITI ENERGIA in ogni caso resta libera di modificare la tipologia dei propri servizi nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma la generale disciplina della risoluzione del contratto in conseguenza dell'inadempimento, costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto, valendo la presente pattuizione quale clausola risolutiva espressa, la violazione degli obblighi posti a carico delle Parti dagli artt. 1 e 3 oppure nel caso CO-

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'B' and a long diagonal stroke.

ENERGIA dia evidenza al nome di DOLOMITI ENERGIA nell'ambito di attività organizzate o compiute in violazione di leggi o regolamenti o che abbiano carattere contrario al buon costume. Verificatasi una di tale ipotesi, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Alla cessazione della presente convenzione, da qualunque causa determinato, ciascuna Parte dovrà, nel termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche e facoltà alla stessa attribuite, rinunciando e cessando definitivamente ogni richiamo relativo all'immagine ed ai segni distintivi dell'altra.

Art. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

DOLOMITI ENERGIA in ogni caso resta libera di modificare la tipologia dei propri servizi nel rispetto delle leggi vigenti, con il solo vincolo di darne comunicazione previa a CO-ENERGIA.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di fornitura di prodotti energetici.

Art. 14 - FORO COMPETENTE


In caso di controversie relative all'applicazione e/o interpretazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

VIMERCATE, 26/05/2021

DOLOMITI ENERGIA
Direttore Commerciale
Romano Stefani



CO-ENERGIA
Presidente
Davide Biolghini



Addendum
all'Allegato 1 – Condizioni Tecnico Economiche – riservate –
CO-ENERGIA – dell'Accordo Quadro per la fornitura di
Energia Elettrica del 26/05/2021

tra

Dolomiti Energia S.p.A., con sede in Trento, via Fersina 23, C.F., P. IVA e Reg. Imprese n. 01812630224, in persona dell'Ing. Romano Stefani a tale atto legittimato (di seguito “**Dolomiti Energia**”)

e

ASSOCIAZIONE CO-ENERGIA, con sede presso Sergio Venezia, in Villasanta (MB), via Pertini 1, C.F. 94625950152, in persona di Davide Biolghini a tale atto legittimato (di seguito “**CO-ENERGIA**”)

di seguito, congiuntamente anche le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) in data 26/05/2021 le Parti hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di Energia Elettrica (di seguito “**Accordo Quadro**”);
- b) in considerazione del particolare contesto politico-economico che ha visto un forte incremento e una volatilità dei prezzi della materia prima non prevista e non prevedibile, le Parti concordano di modificare le condizioni economiche stipulate nell'Allegato 1 – Condizioni Tecnico Economiche – riservate – CO-ENERGIA dell'Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra indicate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2

In via transitoria e fino al ripristino di condizioni economicamente sostenibili, le Parti concordano di sostituire i punti b. e h. dell'Allegato 1 – Condizioni Tecnico Economiche – riservate – CO-ENERGIA dell'Accordo Quadro come segue:

Offerta RETAIL (domestico) riservata agli aderenti alla convenzione CO-ENERGIA

b. Prezzo all'ingrosso dell'energia (PUN) definito per le fasce F1, F2, F3 (si intendono le medie aritmetiche mensili del PUN relativo rispettivamente alle fasce F1, F2 ed F3) senza aggiunta di spread (PUN+0);

Gli oneri di commercializzazione passeranno da € 75 a € **160,00/anno** ai quali verrà applicato uno **sconto del 15%** a partire dal 13° mese di fornitura;

Per i nuovi clienti verrà riconosciuto un **bonus di € 30** una tantum nella prima bolletta utile.



Offerta ALTRI USI riservata ad aziende e associazioni con consumi fino a 50.000 kWh/anno

h. Listino Prezzi applicato: prezzo all'ingrosso dell'energia (PUN) definito per le fasce F1, F2, F3 (si intendono le medie aritmetiche mensili del **PUN** relativo rispettivamente alle fasce F1, F2 ed F3) a cui si andrà ad aggiungere uno **spread** pari a **0,02175 €** a kWh.

Gli oneri di commercializzazione passeranno da € 130 a **€ 150,00/anno**.

Articolo 3

Rimane inteso tra le Parti che, per tutto quanto non richiamato, modificato, sostituito e/o eliminato nel presente Addendum, rimane integralmente valido ed efficace, tra le Parti, l'Accordo Quadro ed il relativo Allegato 1.

Bergamo, 23 novembre 2022

Dolomiti Energia S.p.A.
Romano Stefani



ASSOCIAZIONE CO-ENERGIA
Davide Biolghini

